E' possibile fruire della riserva di 4 ore settimanali per l'effettuazione di corsi di aggiornamento professionale on line anche in forma cumulata?

La riserva di quattro ore di aggiornamento ivi prevista al comma 4 dell'art. 14 del CCNL del 3.11.2005 della Dirigenza Medica e Veterinaria, può essere "…*anche per particolari necessità di servizio,…..cumulata in ragione di anno*
" e può essere "
utilizzata anche per l'aggiornamento facoltativo in aggiunta alle assenze previste dall'art. 23, comma 1, primo alinea del CCNL del 5 dicembre 1996 al medesimo titolo.
"

Lo stesso comma 4 prevede altresì con molta chiarezza che "*Tale riserva va resa in ogni caso compatibile con le esigenze funzionali della struttura di appartenenza*
e
non può
in alcun modo
comportare una mera riduzione dell'orario di lavoro
.
". Ne consegue, che per poter partecipare al corso, anche on line, e quindi non svolgere l'attività assistenziale si dovrà preventivamente chiedere l'autorizzazione all'amministrazione con la presentazione di adeguata certificazione che attesti la inerenza del corso all'area e alla disciplina di appartenenza, lo svolgimento non differibile e quindi necessariamente coincidente con l'orario di lavoro nonchè la durata.

A conferma di quanto sopra, si veda anche l'art. 33, comma 1, del CCNL del 5.12. 1996 il quale prevede che "*La formazione e l'aggiornamento professionale del dirigente sono assunti dalle aziende ed enti come metodo permanente per la valorizzazione della capacità ed attitudini personali e quale supporto per l'assunzione delle responsabilità affidate , al fine di promuovere lo sviluppo del sistema sanitario*
." e il comma 6 del medesimo articolo il quale dispone che
"
L'aggiornamento facoltativo comprende
documentate iniziative
, selezionate dai dirigenti interessati ed effettuate con il ricorso alle ore previste dall'art. 17,18

ed ai permessi di cui all'art. 23 del CCNL 5.12.1996 senza oneri per l'azienda o ente".